

REGOLAMENTO IN MATERIA DI: CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA; DI CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL'ESTERO O DI CHIARA FAMA; DI TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E DI MOBILITA' INTERNA

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA DEL 30.05.2018
EMANATO CON DR 16/2018 del 31.07.2018**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, dello Statuto e del Codice Etico della Università Telematica Internazionale Uninettuno, le seguenti procedure:

- a) chiamata mediante procedura selettiva dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata diretta di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;
- d) trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 210/1998 e dell'art. 29, comma 10 della Legge 240/2010;
- e) mobilità interna nell'ambito dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Art. 2

Regime delle Incompatibilità

Non possono partecipare ai procedimenti di cui all'art. 1, lett a), b), c) e d), coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ai sensi dell'art. 18. Comma 1 della legge 240/2010

Art. 3

Soggetti destinatari

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per le funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni;

- b) studiosi che abbiano conseguito l' idoneità ai sensi della legge 210/1998 limitatamente alla durata della stessa;
- c) professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 4

Attivazione della procedura

La procedura è attivata, di norma, su proposta del Consiglio di Facoltà, sentito il Senato Accademico e successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che verifica l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Consiglio di Facoltà formula la proposta di chiamata stabilendo il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare con riguardo alle esigenze didattiche e scientifiche richieste. Le delibere potranno prevedere la tipologia dell'impegno scientifico, didattico e professionale richiesto e potranno eventualmente determinare il numero di pubblicazioni che il candidato dovrà presentare. La procedura selettiva prende avvio a seguito dell'emanazione di un bando da parte del Rettore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sul sito web dell'Ateneo, sul sito del MIUR dell'Unione Europea.

Il bando deve contenere:

- a) l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;
- b) il settore concorsuale e l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari per i quali viene richiesta l'attivazione della procedura;
- c) informazioni dettagliate sulle funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- d) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- e) il trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e comunque non inferiore a 12;
- h) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
- i) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana;
- j) il termine e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 5

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Rettore, secondo le modalità e il termine indicato nel bando.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione

Art. 6

Commissione di valutazione

La commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è composta da tre professori ordinari o straordinari di elevata qualificazione scientifica di cui due esterni all'Ateneo, uno dei quali preferibilmente straniero, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, e da un interno all'Ateneo individuato tra i professori ordinari o straordinari del medesimo settore concorsuale o di settore affine.

Ove non siano presenti in Ateneo docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, per la costituzione della commissione si potrà fare riferimento a docenti di altri atenei appartenenti allo stesso settore concorsuale. Ove la procedura riguardi il reclutamento di un professore di seconda fascia la commissione può essere composta da due professori ordinari o straordinari e un associato.

La commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

La commissione svolge i suoi lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.

Della commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010

Art. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in modalità telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei *curricula* e dell'attività didattica dei candidati, attenendosi a quanto specificato nel bando tenuto conto:

- a) della coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale ed internazionale;
- c) della congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo eventualmente indicato nel bando;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- f) della coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca.

Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati, anche attraverso una discussione pubblica con la commissione, accertando altresì la conoscenza delle lingue straniere eventualmente richieste e per i candidati stranieri la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio collegiale, formulando la graduatoria finale, ovvero delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze didattico-scientifiche per cui il posto bandito è stato richiesto.

Art. 8

Termine del procedimento

La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina da parte del Rettore.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura a seguito di comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per provvedere.

Gli atti sono approvati con provvedimento del Rettore entro dieci giorni dalla consegna agli uffici e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 9

Chiamata del candidato selezionato

All'esito della procedura, il Consiglio di Amministrazione può:

- a) procedere alla proposta di chiamata del candidato selezionato;
- b) deliberare di non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore.

TITOLO II – COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010

Art. 10

Soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per la copertura di posti di professore di seconda fascia:

- a) titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

Ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, sino al 31 dicembre 2017, per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia:

- a) professori di seconda fascia in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore ordinario;
- b) ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

Art. 11

Modalità di attivazione della procedura

Il Consiglio di Facoltà, per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia, inoltra al Rettore motivata proposta di chiamata indicando il nome del candidato da sottoporre a valutazione.

Il Rettore, valutata la compatibilità della proposta con il piano triennale di reclutamento del personale docente, nomina su proposta del Consiglio di Amministrazione la Commissione di valutazione che

svolgerà le proprie attività di norma in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.

In caso di esito positivo della valutazione, il Rettore dispone la chiamata con proprio Decreto, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca.

TITOLO III – COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL’ESTERO E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge 230/2005 come modificato dall’art. 29, comma 7 della legge 240/2010

Art. 12

Soggetti destinatari

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore mediante chiamata diretta dei seguenti soggetti:

- a) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre, nel rispetto del Codice Etico dell’Ateneo, la copertura di posti di prima fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Art. 13

Soggetti destinatari

Il Consiglio di Facoltà, secondo le procedure disciplinate dall’art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 come integrato dall’art. 29, comma 7 della Legge 240/2010, inoltra motivata proposta di chiamata al Rettore per la copertura di posti di professore di prima fascia, di seconda fascia o di ricercatore, ovvero posti di professore ordinario per chiara fama.

Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e su delibera del Consiglio di Amministrazione per la verifica della disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell’Ateneo, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che, previo parere di una Commissione nominata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), concede o rifiuta la nomina.

In caso di esito positivo, il Rettore adotta con proprio decreto il provvedimento di chiamata.

TITOLO IV – COPERTURA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ai sensi dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10 della legge 240/2010

Art. 14

Attivazione delle procedure

La procedura di trasferimento per un posto da ricercatore a tempo indeterminato è attivata mediante delibera del Consiglio di Amministrazione che deve stabilire il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, la tipologia dell’impegno scientifico e didattico e il profilo professionale richiesto.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiori ad otto.

La delibera è approvata sentito il Senato Accademico ed il Consiglio di Facoltà in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e la conformità con le linee di programmazione dell’Ateneo.

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei commi precedenti, emette un avviso di vacanza che viene reso pubblico, anche per via telematica, sul sito dell’Ateneo, pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 15

Presentazione delle domande

Possono presentare domanda i ricercatori a tempi indeterminato in servizio, inquadrati nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando, fermo restando il requisito della permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa in vigore.

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere indirizzate al Rettore secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando.

Il Termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo.

Alle domande devono essere allegati:

- a) curriculum scientifico e professionale;
- b) titoli e pubblicazioni sottoposti a valutazione.

Art. 16

Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti

La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, composta da tre professori ordinari, straordinari o associati, appartenenti al settore concorsuale o di settore affine.

La Commissione esamina i curricula, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione attenendosi ai seguenti criteri:

- a) coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell’Ateneo;
- b) originalità del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale ed internazionale;
- c) congruità dell’attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo indicato nel bando;

- d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- f) coerenza tra la produzione scientifica ed il campo di ricerca.

Gli atti della valutazione comparativa nono costituiti dai verbali delle sedute della Commissione impegnata nella valutazione. La Commissione assume la deliberazione motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto e la trasmette al Rettore per l'approvazione.

Il trasferimento, disposto con decreto rettorale è notificato all'interessato, all'Ateneo di appartenenza e a tutti i candidati entro 20 giorni dalla data dello stesso

TITOLO V – MOBILITÀ INTERNA

Art. 17

Tipologie di mobilità interna

Per la copertura di posti tramite mobilità interna, le procedure sono attivate con la proposta del Consiglio di Facoltà interessato che possono avere ad oggetto:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a settore scientifico disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori da una Facoltà all'altra dell'Ateneo.

Art. 18

Passaggio ad altro settore concorsuale

Il passaggio ad altro settore concorsuale è avviato a richiesta dell'interessato, con delibera del Consiglio di Facoltà che deve motivare l'accoglimento dell'istanza con adeguata documentazione inerente l'attività didattica e la produzione scientifica attinente al settore al quale l'interessato chiede di essere trasferito. La proposta, previo parere del Senato Accademico, è sottoposta al parere del CUN. In caso di parere positivo da parte del CUN, il provvedimento finale è adottato con decreto del Rettore.

Art. 19

Passaggio ad altra Facoltà

La mobilità può essere disposta d'ufficio dal Rettore su delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La mobilità può essere altresì avviata a seguito di richiesta del professore o del ricercatore, previo parere favorevole della Facoltà di appartenenza e della Facoltà presso cui chiede di essere trasferito, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di mobilità interna è adottato con decreto del Rettore.

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Disciplina transitoria

La chiamata dei candidati risultati idonei a seguito delle procedure di cui al presente regolamento, decorre con la presa di servizio che avviene di norma il 1° novembre dell'anno accademico successivo a quello in cui si svolge la procedura di valutazione.

Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato nell'Albo web dell'Ateneo.